



Daniela Milani

(associato di Diritto canonico nell'Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria")

Delicta reservata seu delicta graviora: la disciplina dei crimini rimessi alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede *

SOMMARIO: 1. La disciplina dei *delicta graviora*: una riforma mossa dall'esigenza di contrastare la piaga della pedofilia – 2. *Delicta graviora* o *delicta reservata*? Una bussola per orientarsi tra entità del *vulnus* e competenza – 3. Introduzione alle fattispecie – 4. I delitti contro la fede – 5. (segue) contro la celebrazione dei sacramenti – 6. (segue) contro i costumi – 7. La procedura – 8. Qualche considerazione di sistema.

1 - La disciplina dei *delicta graviora*: una riforma mossa dall'esigenza di contrastare la piaga della pedofilia

I delitti contro il sesto precetto del Decalogo¹ commessi da chierici a danno di minori – già sanzionati dal can. 1395 § 2 del codice di diritto canonico del 1983² – sono ormai da alcuni anni al centro di uno scandalo dalle vaste

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ La Tradizione conosce due accezioni del divieto sancito dal VI comandamento: la prima risalente all'Esodo (20,14) – “non commettere adulterio” – la seconda all'interpretazione propria della catechesi tradizionale – “non commettere atti impuri” – che, secondo il *Catechismo della Chiesa cattolica*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1992, n. 2336, deve intendersi come “inglobante l'insieme della sessualità umana”. Sul punto **E. MIRAGOLI**, *Il confessore e il de sexto*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 2, 1991, p. 239. Affinché siano integrati gli estremi della condotta sanzionata dal canone 1395 § 2 non è comunque necessaria, secondo **C. PAPAIE**, *I delitti contro la morale*, in **AA. VV.**, *Questioni attuali di diritto penale canonico*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2012, p. 57, la consumazione di un atto sessuale essendo invece sufficiente “il semplice compimento di atti impuri comunque implicanti la violazione del sesto precetto”.

² D'ora innanzi CIC. Ai sensi del can. 1395 § 2 CIC: “(i)l chierico che abbia commesso altri delitti contro il sesto precetto del Decalogo, se in vero il delitto sia stato compiuto con violenza, o minacce, o pubblicamente, o con un minore al di sotto dei 16 anni, sia punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti” (secondo l'edizione italiana diretta da J.I. Arrieta del *Codice di diritto canonico* curata dall'Istituto Martín De Azpilcueta dell'Università di Navarra, Coletti a San Pietro,



proporzioni³. Confrontarsi con la “dolorosa ferita”⁴ inferta dalla pedofilia tanto a danno delle vittime e delle loro famiglie, quanto – seppure a titolo diverso – dell’intera comunità dei fedeli è stato ed è tuttora per la Chiesa cattolica un processo assai complicato⁵.

La complessità e la delicatezza di questo processo è autorevolmente testimoniata dalla Lettera pastorale con cui il 19 marzo 2010 Benedetto XVI si è rivolto ai cattolici dell’Irlanda ammettendo da un lato la commissione di “gravi peccati (...) contro ragazzi indifesi” e manifestando dall’altro tutta la sua sofferenza per l’accaduto⁶.

La preoccupazione per i danni arrecati all’immagine pubblica del sacerdozio, alla funzione educativa della Chiesa, all’indebolimento della fede seguito agli abusi⁷, non ha tuttavia prodotto una risposta unicamente pastorale e spirituale. A questa, ancorché doverosa in ossequio all’essenza stessa della Chiesa, si è infatti associata anche una reazione di natura più

Roma, 2004, cui si farà riferimento anche nel proseguo di questa trattazione). In dottrina, fra i molti, **R. BOTTA**, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2001, p. 224 e ss., e **B.F. PIGHIN**, *Diritto penale canonico*, Marcianum Press, Venezia, 2008, p. 478 e ss.

³ Al di là della consistenza numerica dei casi di abuso sessuale perpetrati da chierici su minori è comunque indubbio che l’incidenza territoriale del fenomeno non faccia distinzioni – come si evince dalle pagine dei quotidiani – fra Europa (Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Regno Unito), Americhe (Canada, Stati Uniti, Messico, Argentina, Brasile, Cile, Perù), Africa (Kenya), Asia (Filippine) ed Oceania (Australia, Nuova Zelanda). Per un primo censimento dei casi segnalati dai *media* si rinvia alla scheda di **M.E. GANDOLFI**, *Geografia di una crisi*, in *Il Regno-Attualità*, n. 6-2010, p. 168. Con particolare riferimento ad Asia, Brasile e Sudafrica si vedano rispettivamente i contributi di **L.A.G. TAGLE**, **E. VALLE**, **D. NAIR**, in C.J. Scicluna, H. Zollner, D.J. Ayotte (a cura di), *Verso la Guarigione e il Rinnovamento. Simposio 2012 della Pontificia Università Gregoriana sugli abusi sessuali su minori*, EDB, Bologna, 2012.

⁴ Così la definisce **BENEDETTO XVI**, *Lettera pastorale ai cattolici dell’Irlanda*, 19 marzo 2010, n. 2. In assenza di altre indicazioni tutti i documenti della Chiesa cattolica citati in questo lavoro sono consultabili sul sito della Santa Sede all’indirizzo www.vatican.va.

⁵ A onor del vero ciò non vale esclusivamente per la Chiesa cattolica come attesta, ad esempio, l’esperienza maturata in parallelo di avventisti ed ortodossi. In proposito: **T. RIMOLDI**, *Gli abusi sessuali sui bambini nei documenti e nel diritto della Chiesa avventista del 7° giorno*, in *Daimon*, 11, 2012, p. 169 e ss.; **C. LAPI**, *Gli abusi sessuali sui minori nelle Chiese ortodosse*, *ivi*, p. 209 e ss. Quanto invece ai profili canonistici, nello stesso numero della rivista: **P. CONSORTI**, *La reazione del diritto canonico agli abusi sessuali sui minori. Dal silenzio assordante alle «Linee guida»*, p. 151 e ss.

⁶ **BENEDETTO XVI**, *Lettera pastorale ai cattolici dell’Irlanda*, cit., n. 2.

⁷ *Ivi*, nn. 6-8.



prettamente giuridica che se da un lato rappresenta la riforma di diritto penale canonico forse maggiormente significativa dopo la codificazione del 1983⁸, dall'altro non concerne esclusivamente gli abusi del clero, bensì i *delicta graviora* più in generale. Con tale espressione si allude generalmente ad una particolare categoria di crimini che sono accomunati non solo dal fatto di offendere beni giuridici aventi primaria rilevanza nell'ordinamento della Chiesa ma anche dalla circostanza di essere riservati alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede⁹.

Ciò nonostante è indubbio che la disciplina da ultimo dettata con riferimento ai delitti più gravi abbia trovato proprio nell'esigenza di far fronte alla piaga della pedofilia la spinta¹⁰ per affrontare i nodi giuridici aperti con riferimento a questa particolare categoria di *delicta*¹¹ dalla

⁸ Così **B.F. PIGHIN**, *Diritto penale canonico*, cit. p. 72, con particolare riferimento alla Lettera apostolica data in forma di *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* del 30 aprile 2001. Accanto alle reazioni di ordine giuridico pastorale di cui si è appena detto occorre infine segnalare anche il verificarsi di un «profondo mutamento “comunicativo”» (cfr. **D. CITO**, *Nota alle nuove norme sui “Delicta graviora”*, in *Ius Ecclesiae*, 3, 2010, p. 789). Tale mutamento, oltre ad essere testimoniato dalla scelta di rendere pubbliche le norme adottate in materia (viceversa coperte in passato da stretto riserbo) trova un significativo riscontro nella decisione di aprire sulla *homepage* del sito internet della Santa Sede (www.vatican.va) un apposito *focus* in materia intitolato “Abuso sui minori. La risposta della Chiesa”. Questo *focus* intende fornire tutte le informazioni necessarie a chiunque debba o voglia accostarsi alla materia, anche se sprovvisto di un'adeguata formazione giuridica. Particolarmente significativa in questo senso è stata la pubblicazione – dapprima in inglese poi anche in italiano, francese, portoghese, spagnolo e tedesco – di una *Guida alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF) riguardo alle accuse di abusi sessuali* che, diffusa l'11 aprile del 2010, era espressamente destinata ad essere “d'aiuto a laici e non canonisti”. Si veda inoltre **J. LLOBELL**, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, in *Archivio giuridico*, 2-3, 2012, pp. 190-193.

⁹ D'ora innanzi CDF. Più diffusamente sulla nozione di *delicta graviora* e di *delicta reservata* si veda *infra* il paragrafo 2.

¹⁰ Parla di “effetto volano” **D. CITO**, *Nota alle nuove norme sui “Delicta graviora”*, cit., p. 789.

¹¹ **B.F. PIGHIN**, *Diritto penale canonico*, cit., p. 73, identifica quali “punti oscuri” della disciplina previgente i seguenti aspetti: 1) l'assenza di un “elenco ufficiale” dei delitti riservati alla CDF a norma del can. 1362 § 1, n. 1 CIC, nonché in termini corrispondenti del can. 1152 § 2, n. 1 CCEO; 2) la mancata determinazione dei termini di prescrizione applicabili alla commissione di tali delitti; 3) l'incertezza circa la procedura – giudiziaria o amministrativa – da attivarsi in materia; 4) il dubbio se si dovesse ancora seguire il procedimento previsto dall'Istruzione *Crimen sollicitationis* del 1962 oppure quello successivamente introdotto dalla riforma codiciale, dando per supposto che quest'ultima avesse abrogato l'Istruzione precedente (pp. 73-74).



riforma del codice del 1917. Questo processo è iniziato nel 2001 con la Lettera apostolica *Sacramentorum sanctitatis tutela* data in forma di *motu proprio* da Giovanni Paolo II¹² cui è seguito il 18 maggio dello stesso anno l'invio, a firma del Cardinale Joseph Ratzinger e dell'Arcivescovo Tarcisio Bertone (rispettivamente Prefetto e Segretario della CDF), della Lettera *Ad exsequendam ecclesiasticam legem circa i delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*¹³ diretta ad informare vescovi, ordinari e gerarchi delle novità normative introdotte, nonché delle procedure emanate in sostituzione dell'Istruzione *Crimen Sollicitationis* del 1922¹⁴. Nell'intento di migliorare le *normae* del 2001 la CDF ha successivamente sottoposto al Romano Pontefice alcune proposte di modifica che sono state approvate dallo stesso il 21 maggio 2010¹⁵. Si tratta

¹² In A.A.S. 93 (2001) 738-739. Va, però, precisato che per espressa ammissione di Tarcisio Bertone le "norme vere e proprie" – sia sostanziali che procedurali – del *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* non erano state pubblicate ma venivano "mandate ai vescovi e ai superiori religiosi che avendo di questi problemi ne fa(cessero) espressa richiesta". Comunque – proseguiva – la "normativa sostanziale" era "praticamente condensata nella lettera della Congregazione ai vescovi pubblicata sugli Acta Apostolicae Sedis" mentre quella "procedurale (...) riprende(va) le procedure generali fissate dal Codice di diritto della Chiesa". Si veda in proposito l'intervista rilasciata a **G. CARDINALE**, *A difesa della santità dei sacramenti*, in *30Giorni*, 2, 2002, all'indirizzo <http://www.30giorni.it/it/articolo.asp?id=278> (ultimo accesso 2 settembre 2013). Per una ricostruzione di questa vicenda **B.F. PIGHIN**, *Diritto penale canonico*, cit., p. 72, nt. 78. Cfr. inoltre **M. MOSCONI**, *I principali doveri del vescovo davanti alla notizia di un delitto "più grave" commesso contro la morale o nella celebrazione dei sacramenti*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 3, 2012, pp. 284-285.

¹³ In A.A.S. 93 (2001) 785-788.

¹⁴ L'Istruzione del 1922, si legge nell'*Introduzione storica* curata dalla CDF, "veniva inviata ai Vescovi che avessero la necessità di trattare casi particolari che riguardavano la sollecitazione, l'omosessualità di un chierico, l'abuso sessuale di bambini e la bestialità. Nel 1962, Papa Giovanni XXIII autorizzò una ristampa dell'Istruzione del 1922 con una breve aggiunta sulle procedure amministrative nei casi che coinvolgevano chierici religiosi. Le copie della ristampa del 1962 sarebbero dovute essere distribuite ai Vescovi radunati nel Concilio Vaticano II (1962-1965). Alcune copie della ristampa furono consegnate ai Vescovi che, nel frattempo, avevano bisogno di trattare casi riservati al Sant'Uffizio; tuttavia, la maggior parte delle copie non venne mai distribuita".

¹⁵ Accanto a modifiche apportate *ex novo* il testo del 2010 ne recepisce però anche di precedenti risalenti a *Decisioni di Giovanni Paolo II (7 novembre 2002 - 14 febbraio 2003)* intervenute dopo la promulgazione del *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* del 2001, il cui testo può leggersi in *Ius Ecclesiae*, 1, 2004, pp. 320-321.



più in dettaglio delle *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis*¹⁶.

Concerne invece esclusivamente il delitto di pedofilia la *Lettera Circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare Linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici* emanata dalla CDF il 3 maggio 2011. Come si evince dal suo stesso titolo con essa si è inteso fornire agli Episcopati nazionali una traccia per predisporre appunto delle linee guida volte a orientare l'applicazione del diritto universale da parte degli ordinari nel rispetto delle situazioni locali e delle leggi ivi vigenti. Fra le indicazioni offerte compare inoltre l'invito ad avere speciale riguardo per la questione del "deferimento dei crimini alle autorità preposte" senza pregiudizio però per il foro interno sacramentale (parte I, lett. e)¹⁷, coperto – come noto – dall'istituto del segreto¹⁸. L'impegno a cooperare con le autorità civili nei settori di rispettiva competenza – che era già stato auspicato da Benedetto XVI nell'epistola ai cattolici di Irlanda, seppure in termini più generali – assume dunque nella Lettera circolare del maggio 2011 un contenuto maggiormente definito sulla scia di quanto anticipato dalla *Guida alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF) riguardo alle accuse di abusi sessuali* dell'11 aprile 2010 (lett. A). La Lettera del 2011 chiarisce infine che la collaborazione non deve riguardare solo gli abusi commessi dai chierici, ma anche quelli posti in essere dal personale – tanto laico quanto religioso – operante presso le strutture ecclesiastiche (parte I, lett. e), nonostante sia il can. 1395 § 2 CIC sia le norme del 2010 configurino la fattispecie in esame solo con riferimento agli abusi commessi dai chierici¹⁹.

¹⁶ In A.A.S. 102 (2010) 419-434 (d'ora innanzi: norme del 2010).

¹⁷ Per un primo commento alla Lettera circolare del 2011 e più in particolare alle *Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici* licenziate dalla Conferenza Episcopale Italiana il 22 maggio 2012, cfr. **D. MILANI**, *Delicta contra mores: le linee guida della Conferenza episcopale italiana per i casi di abuso sessuale commessi da chierici su minori*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2012, p. 443 e ss., ove sono pubblicate anche le linee guida nella sezione *Documenti*, p. 584 e ss.

¹⁸ In proposito **D. MILANI**, *Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale. La protezione delle comunicazioni tra ministro di culto e fedele*, Eupress FTL, Lugano-Gavirate (Varese), 2008, p. 141 e ss., e la bibliografia *ivi* indicata.

¹⁹ "Una tale collaborazione interordinamentale" – scrive **J. LLOBELL**, *Il giusto processo penale nella Chiesa*, cit., pp. 324-325 – "potrà raggiungere un grado particolarmente qualificato, in applicazione del principio di reciprocità, laddove vi siano accordi internazionali secondo i quali un ordinamento recepisca taluni provvedimenti dell'altro



2 - *Delicta graviora* o *delicta reservata*? Una bussola per orientarsi tra entità del *vulnus* e competenza

Ancorché l'espressione *delicta graviora* sia invalsa nell'uso comune essa non si ritrova né nel codice piano-benedettino, né in quello del 1983 che ricorrono invece a quella di *delicta reservata*²⁰. Non solo: chi ha studiato la normativa concernente la CDF e le sue attribuzioni fin da quando è stata istituita ha potuto notare come sino al 1988 "la locuzione *delicta graviora* non (fosse) adoperata nei documenti pontifici, diversamente dall'espressione *graviores abusus*, utilizzata talora anche in dottrina"²¹. Solo nel 1988 con la Costituzione apostolica *Pastor Bonus* il lemma *delicta graviora*, oltre ad entrare per la prima volta in un documento pontificio, pare "esprimere una certa relazione" con la locuzione *graviores abusus*²². L'espressione *delicta graviora* non concerne però soltanto i crimini commessi contro la morale, bensì anche quelli perpetrati contro i sacramenti. L'art. 52 della Costituzione *Pastor Bonus*, elencando le competenze di ordine giudiziario della CDF, stabilisce infatti che questa giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi tanto contro la morale quanto nella celebrazione dei sacramenti e – all'occorrenza – procede a dichiarare o ad infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune sia proprio.

Ciò detto, è evidente come il lemma *delicta graviora* non esaurisca di per sé l'intera categoria dei *delicta reservata*, rimanendo di fatto esclusi dal novero dei delitti più gravi i crimini commessi contro la fede. Non è dunque tanto nell'intensità del *vulnus* arrecato dai *delicta* in esame quanto nella riserva di competenza sancita a favore della CDF che occorre rinvenire la *ratio* utile a discernere quale sia la nozione più corretta nell'alternativa fra *delicta graviora* e *delicta reservata*. Solo la locuzione delitti riservati è tale, infatti, da ricomprendere al suo interno sia i delitti contro

(...). Dalla prospettiva del rispetto del diritto al giusto processo da parte della procedura amministrativa penale canonica", conclude infatti l'Autore, "detto rapporto interordinamentale è rilevante in quanto, senza automatismi formalistici, le prove del processo statale e persino i provvedimenti penali potranno essere di aiuto all'autorità ecclesiastica competente per meglio conoscere la verità".

²⁰ Cfr. rispettivamente i cann. 247 § 2, 1555 § 1, 1703 e 2240 del codice del 1917, nonché il can. 1362 § 1, n. 1 di quello vigente.

²¹ D. SALVATORI, *La riserva di alcuni delitti alla Congregazione per la dottrina della fede e la nozione di delicta graviora*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 3, 2012, p. 260.

²² *Ibidem*.



la fede sia i *delicta graviora* (a loro volta annoveranti i crimini commessi contro i costumi e nella celebrazione dei sacramenti).

Questa considerazione oltre a trovare conferma nelle norme del 2010, che ripropongono il dettato dell'art. 52 della *Pastor Bonus* (art. 1), pare inoltre coerente con le attribuzioni sancite in capo alla CDF dall'art. 48 della medesima Costituzione. Tale norma afferma, infatti, che compito della Congregazione è "promuovere e (...) tutelare la dottrina sulla fede ed i costumi in tutto l'orbe cattolico (...)", là dove al verbo promuovere corrisponderebbe l'impiego di mezzi di natura pastorale e magisteriale, mentre al verbo tutelare lo svolgimento della potestà di governo²³ che – nel caso dei *delicta reservata* – si attua principalmente attraverso l'esercizio della funzione giurisdizionale in materia penale²⁴.

Ma la tutela della retta dottrina avviene anche attraverso l'esame degli scritti e delle opinioni "che appaiano contrari alla retta fede e pericolosi": "qualora (questi) risultino opposti alla dottrina della Chiesa" – prosegue infatti l'art. 51, n. 2 della *Pastor Bonus* – la CDF "data al loro fautore la possibilità di spiegare compiutamente il suo pensiero, li riprova tempestivamente, dopo aver preavvertito l'Ordinario interessato, ed usando, se (...) opportuno, i rimedi adeguati" al fine di reprimere, anche penalmente, i delitti che possano configurarsi di fronte all'eventuale rifiuto dell'accusato di rivedere le proprie convinzioni. Ed è proprio al fine di disciplinare l'esercizio di tale funzione che il 29 giugno 1997 la CDF ha pubblicato un apposito regolamento – l'*Agendi ratio in doctrinarum examine*²⁵ – con l'intento di garantire un equo bilanciamento fra il diritto

²³ B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, cit., p. 68.

²⁴ Proprio "in virtù del combinato disposto tra queste due norme giuridiche (artt. 48 e 52 della *Pastor Bonus*, n.d.a.), la Congregazione per la Dottrina della Fede", osserva P. BARBERO, *Tutela della comunione ecclesiale e sanzioni canoniche*, Eupress FTL, Lugano-Gavirate (Varese), 2011, p. 199, "riceve la competenza e la capacità giuridica di dichiarare e di infliggere le pene, tanto in via amministrativa quanto in via giudiziaria".

²⁵ A.A.S. 89 (1997) 830-835. D'ora innanzi: Regolamento per l'esame delle dottrine. Tale regolamento si è sostituito alla disciplina previgente risalente al 15 gennaio 1971 (A.A.S. 63 [1971] 234-238). Per un commento alla normativa in esame: V. DE PAOLIS, *La collocazione della Congregazione per la Dottrina della Fede nella Curia Romana e la Ratio agendi per l'esame delle dottrine*, in *Periodica de re canonica*, 4, 1997, p. 603 e ss.; D. CITO, *Nota al Regolamento per l'esame delle Dottrine della Congregazione per la dottrina della Fede (29 agosto 1997)*, in *Ius Ecclesiae*, 1, 1998, p. 346 e ss.; P. MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2002, p. 189 e ss.; L. DE GREGORIO, *Il diritto alla difesa dell'autore nel procedimento per l'esame delle dottrine*, in *Ius Ecclesiae*, 2, 2005, p. 417 e ss.



alla difesa dell'interessato e l'esigenza di tutelare il *patrimonium fidei* custodito dalla Chiesa cattolica²⁶.

Ciò nonostante è indubbio che, pur operando secondo modalità differenti, le funzioni di *promozione* e *tutela* sancite dall'art. 48 della *Pastor Bonus* condividano entrambe il medesimo fine: custodire e diffondere la retta fede. Quanto appena osservato sembra avere peculiare rilevanza per almeno due ragioni. In primo luogo perché invita a collocare l'azione della CDF entro i confini d'ispirazione conciliare sanciti dalla *Pastor Bonus*²⁷. Secondariamente poiché il fine primario di custodire e diffondere la retta fede rende intellegibile e coerente un progetto normativo che, a dispetto dell'apparente frammentarietà e contingenza, pare viceversa obbedire a un disegno unitario; un disegno che fin dal 1988 sembra trovare il suo criterio ordinatore proprio nella riserva di competenza disposta a favore della CDF con i compiti ad essa correlati.

3 - Introduzione alle fattispecie

Si è già detto che il motore della riforma da ultimo confluita nelle norme del 2010 ha certamente trovato nell'esigenza di ostacolare il delitto di pedofilia il suo più indiscutibile sprone. S'è visto inoltre che nella riserva di competenza alla CDF risiede il criterio ordinatore della disciplina operante nei confronti di questa particolare categoria di delitti. Manca però ancora un'ultima notazione per collocare correttamente l'esame dei *delicta reservata* entro l'orizzonte specifico del diritto canonico. Bisogna

²⁶ Dubbi sull'accentuazione operata dal Regolamento per l'esame delle dottrine dell'"intrinseca natura di giustizia penale" del procedimento in esso disciplinato sono stati sollevati da P. MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, cit., p. 196, secondo il quale "(p)referibile sarebbe forse che la discussione di queste dottrine rimanesse nell'ambito del dibattito scientifico e che la riprovazione di esse scaturisse dalla normale dialettica fra teologi, senza assumere la veste di un processo giudiziario di tipo inquisitorio" (p. 197).

²⁷ Nella custodia e nella diffusione della retta dottrina la funzione di tutela non deve infatti oscurare l'impegno – che grava ugualmente sul Dicastero in esame – a sviluppare l'intelligenza della fede anche in risposta ai problemi posti dal progresso sociale, culturale e scientifico (art. 49, *Pastor Bonus*). Tale impegno ha trovato, ad esempio, espressione in materia di bioetica con l'istruzione *Donum vitae* prima (22 febbraio 1987, A.A.S. 80 [1988] 70-102), e con la *Dignitas personae* poi (8 settembre 2008, A.A.S. 100 [2008] 858-887). Più diffusamente sul punto D. MILANI, *L'inizio della vita nel diritto canonico*, in D. ATIGHETCHI, D. MILANI, A.M. RABELLO, *Intorno alla vita che nasce. Diritto ebraico, canonico e islamico a confronto*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 105 e ss.



infatti ulteriormente precisare che sono soprattutto – se non esclusivamente – i delitti contro la fede e la celebrazione dei sacramenti ad esigere l'intervento punitivo della Chiesa.

In altre parole, mentre per assurdo nulla osterebbe a che la punizione degli abusi del clero venisse rimessa agli ordinamenti statuali – salvo restando le competenze dell'autorità ecclesiastica sia in relazione allo *status* canonistico del chierico sia con riferimento alle misure amministrative da adottare a salvaguardia dei bambini²⁸ – lo stesso non può dirsi per i delitti commessi contro la fede e i sacramenti poiché in essi si trovano condensati l'identità della Chiesa stessa e la sua missione di salvezza²⁹.

4 - I delitti contro la fede

Non menzionati nel *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* del 2001 i *delicta contra fidem* fanno il loro ingresso all'interno della normativa speciale che qui si sta analizzando solo con il testo riformato del 2010. Si tratta però solamente di eresia, apostasia e scisma (art. 2 § 1), vale a dire, “le più rilevanti condotte illecite tipizzate dalla normativa codiciale come reati contro la religione e l'unità della Chiesa”³⁰. Pur utilizzando un'espressione – “delitti contro la fede” – potenzialmente idonea a ricomprendere tutti i crimini contrari alla retta dottrina previsti dall'ordinamento canonico³¹, le norme del 2010 hanno, infatti, circoscritto i contenuti della fattispecie in esame esclusivamente ai delitti di eresia, apostasia e scisma, rinviando espressamente alle norme del codice di diritto canonico del 1983 (cann. 751 e 1364) e del codice dei canoni delle

²⁸ Cfr. *Guida alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede*, cit., lett. A.

²⁹ **D. CITO**, *Delicta graviora contro la fede e sacramenti*, in **AA. VV.**, *Questioni attuali di diritto penale canonico*, cit., p. 33, il quale prosegue osservando che “(n)on si tratta (...) di delitti cosiddetti *misti*, ossia rilevanti sia per la Chiesa che per la comunità politica, ma di delitti propriamente ecclesiali su cui la Chiesa (medesima), come stabilisce il can. 1401 CIC, ha un diritto ed anche un dovere proprio ed esclusivo ad intervenire” (corsivo dell'autore).

³⁰ **P. LOJACONO**, *Le nuove norme sui delicta graviora tra esercizio della potestà punitiva e tutela del diritto di difesa*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2, 2011, p. 410.

³¹ Cfr. **D. CITO**, *Delicta graviora contro la fede e sacramenti*, cit., pp. 33-34.



Chiese orientali del 1990 (cann. 1436 § 1 e 1437) dettate al riguardo³². Per tutti questi crimini la pena prevista è la scomunica *latae sententiae* cui possono aggiungersi altre pene espiatorie *ferendae sententiae* (can. 1364 CIC) non esclusa – per i chierici – la dimissione dallo stato clericale, ove ne ricorrano i presupposti³³.

La decisione di integrare i *delicta contra fidem* all'interno dei crimini regolati dalle norme del 2010 costituisce indubbiamente un'innovazione coerente con l'intento di riunire dentro un unico provvedimento³⁴ tutte le fattispecie di delitto riservate alla competenza della CDF dalla Costituzione apostolica *Pastor Bonus*, che – come sopra osservato³⁵ – garantisce la retta fede anche attraverso l'esame degli scritti e delle opinioni. Già il Regolamento per l'esame delle dottrine del 1997 disponeva, infatti, che nel caso in cui le verifiche condotte sulle proposizioni fallaci o pericolose accertino la commissione di un delitto di eresia, apostasia o scisma, la Congregazione deve “dichiarare le pene *latae sententiae* incorse” (art. 28)³⁶.

La previsione dell'art. 1 § 1 delle norme del 2010 di far salva l'applicazione ai delitti contro la fede del Regolamento per l'esame delle dottrine ha tuttavia introdotto per essi un regime procedurale differenziato che – *mutatis mutandis* – sembra perpetuare in seno all'omnicomprensiva categoria dei *delicta reservata* l'esistenza di una distinzione di massima fra i crimini contro la fede da un lato e i *delicta graviora* dall'altro. Solamente per apostasia, eresia e scisma l'art. 2 § 2 delle norme del 2010 attribuisce inoltre all'ordinario la competenza esclusiva ad accertare in prima istanza la colpevolezza dell'imputato (sia in via giudiziale sia extragiudiziale)³⁷; competenza che per questi delitti si

³² Più in dettaglio, relativamente a tali delitti si rinvia a **B.F. PIGHIN**, *Diritto penale canonico*, cit., p. 297 e ss. Si veda inoltre **D. CITO**, *Delicta graviora contro la fede e sacramenti*, cit., p. 33 e ss.

³³ Sulle conseguenze penali dei delitti in esame, fra i molti, **B.F. PIGHIN**, *Diritto penale canonico*, cit., p. 314 e ss.

³⁴ **P. LOJACONO**, *Le nuove norme sui delicta graviora*, cit., p. 411.

³⁵ Cfr. il paragrafo 2.

³⁶ Qualora si accerti invece “l'esistenza di errori dottrinali che non prevedono pene *latae sententiae*, la Congregazione procede a norma del diritto sia universale, sia proprio” (art. 29, Regolamento per l'esame delle dottrine).

³⁷ L'art. 16 delle norme del 2010 come si vedrà meglio *infra*, paragrafo 7, prevede invece che ogni qual volta l'ordinario o il gerarca abbia “la notizia, almeno verisimile, di un delitto più grave, svolta l'indagine previa, la renda nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale, se non avoca a sé la causa per circostanze particolari, ordina



estende anche alla remissione delle pene *latae sententiae* nelle quali il condannato sia incorso (art. 2 § 2)³⁸.

Questa differenza di regime se per un verso può spiegarsi con l'esigenza di salvaguardare "le prerogative del vescovo" e il «ruolo di "maestro della fede"» al medesimo attribuito dal Regolamento per l'esame delle dottrine del 1997 – "soprattutto nei riguardi dei fedeli sottoposti alla sua giurisdizione"³⁹ – per l'altro pare, di fatto, derogare relativamente ai *delicta contra fidem* proprio a quel regime speciale che sul piano procedurale rappresenta forse uno degli elementi più caratterizzanti della disciplina introdotta nel 2010 (artt. 8 ss.)⁴⁰.

5 - (segue) contro la celebrazione dei sacramenti

Fra i delitti riservati alla CDF che assumono un'importanza vitale per la vita della Chiesa figurano – si diceva – anche i crimini commessi nella celebrazione dei sacramenti. Pure questa categoria, sebbene già prevista nel *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* del 2001, ha subito un processo di revisione/innovazione che è servito in primo luogo a recepire alcune modifiche normative intervenute fra il 2001 e il 2010⁴¹, soddisfacendo al contempo l'esigenza di armonizzare in modo conveniente il quadro complessivo delle fattispecie riservate alla CDF.

Particolarmente significativa in questo senso è la recezione del delitto di attentata ordinazione sacra di una donna introdotto dalla CDF con Decreto generale del 19 dicembre 2007⁴² al fine di sanzionare formalmente qualsiasi condotta volta a violare il tradizionale divieto di consacrare al sacerdozio l'universo femminile, così come ribadito dalla Dichiarazione *Inter insigniores*⁴³, prima, e dalla Lettera apostolica di

all'ordinario o al gerarca di procedere ulteriormente, fermo restando tuttavia, se del caso, il diritto di appello contro la sentenza di primo grado soltanto al Supremo Tribunale della medesima Congregazione".

³⁸ Cfr. P. LOJACONO, *Le nuove norme sui delicta graviora*, cit., pp. 411-412; D. CITO, *Delicta graviora contro la fede e sacramenti*, cit., p. 38.

³⁹ P. MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, cit., p. 195 e ss.

⁴⁰ Più diffusamente *infra* il paragrafo 7.

⁴¹ Si veda *supra* la nota n. 15.

⁴² A.A.S. 100 (2008), 403.

⁴³ A.A.S. 69 (1977), 98-116. Redatta dalla CDF è stata approvata da Paolo VI il 15 ottobre 1976.



Giovanni Paolo II, *Ordinatio Sacerdotalis*, poi⁴⁴. “(S)ia colui che avrà attentato il conferimento dell’ordine sacro ad una donna, sia la donna che avrà attentato di ricevere il sacro ordine” – dispone il Decreto generale del 2007 – “incorre nella scomunica *latae sententiae*, riservata alla Sede Apostolica”⁴⁵.

L’inserimento di questo delitto fra quelli contro la celebrazione dei sacramenti regolati dalle norme del 2010 (art. 5⁴⁶) – senza nulla togliere ad una fattispecie in realtà preesistente – ne ha certamente ridefinito l’essenza in conseguenza del fatto stesso di incorporare la fattispecie *de qua* all’interno della categoria dei delitti più gravi. Tale dato, oltre a rimarcare la pericolosità di “un crimine ritenuto fortemente lesivo della *communio Ecclesiale*”⁴⁷, ha indubbiamente prodotto il non trascurabile effetto

⁴⁴ Emanata il 22 maggio 1994 essa ha assunto un orientamento assolutamente confermativo (se non addirittura rafforzativo) delle tesi già formulate a suo tempo dalla CDF nella dichiarazione *Inter insigniores*. Non a caso Giovanni Paolo II ha chiuso quasi lapidariamente la Lettera apostolica *Ordinatio Sacerdotalis* con la seguente affermazione: “(p)ertanto, al fine di togliere ogni dubbio su di una questione di grande importanza, che attiene alla stessa divina costituzione della Chiesa, in virtù del mio ministero di confermare i fratelli, dichiaro che la Chiesa non ha in alcun modo la facoltà di conferire alle donne l’ordinazione sacerdotale e che questa sentenza deve essere tenuta in modo definitivo da tutti i fedeli della Chiesa”. Sul divieto del sacerdozio femminile: **A. PIOLA**, *Donna e sacerdozio: indagine storico-teologica degli aspetti antropologici dell’ordinazione delle donne*, Effatà Editrice, Torino, 2006.

⁴⁵ **D. CITO**, *Delicta graviora contro la fede e sacramenti*, cit., pp. 51-52, si interroga sulla ragione per la quale questo delitto venga punito con la scomunica *latae sententiae* e non, come nel caso della attentata celebrazione eucaristica con l’interdetto, o ancora con pene espiatorie da comminarsi in base alla gravità del delitto (non esclusa la dimissione o deposizione) ai sensi di quanto altrimenti previsto per il delitto d’abuso. La *ratio* di tale scelta sarebbe riconducibile, secondo l’autore, alle caratteristiche proprie del delitto da sanzionare che nella fattispecie dell’attentata ordinazione sacra di una donna oltre ad avere un grande rilievo sociale tocca la fede e la comunione ecclesiale.

⁴⁶ “Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave di attentata sacra ordinazione di una donna:

1° fermo restando il disposto del can. 1378 del Codice di Diritto Canonico, sia colui che attenta il conferimento del sacro ordine, sia la donna che attenta la recezione del sacro ordine, incorrono nella scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica;

2° se poi colui che attenta il conferimento del sacro ordine o la donna che attenta la recezione del sacro ordine è un cristiano soggetto al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, fermo restando il disposto del can. 1443 del medesimo Codice, sia punito con la scomunica maggiore, la cui remissione è pure riservata alla Sede Apostolica;

3° se poi il reo è un chierico, può essere punito con la dimissione o la deposizione”.

⁴⁷ **P. LOJACONO**, *Le nuove norme sui delicta graviora*, cit., p. 414.



giuridico di assoggettare il delitto di attentata ordinazione sacra di una donna al peculiare regime procedurale previsto per i *delicta reservata* dalle norme del 2010 (artt. 8 ss.)⁴⁸.

Insieme al delitto di attentata ordinazione sacra di una donna le modifiche più rilevanti sul terreno delle fattispecie in esame attengono poi al sacramento della penitenza (art. 4)⁴⁹. Tre erano i delitti riguardanti la confessione già riservati alla CDF dal *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela*: l'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo (can. 1378 § 1 CIC e can. 1457 CCEO); la sollecitazione, nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione, al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, se finalizzata a peccare con lo stesso confessore (can. 1387 CIC e 1458 CCEO); la violazione diretta del sigillo sacramentale (can. 1388 § 1 CIC e 1456 CCEO) cui si è aggiunta il 7 febbraio 2003 anche quella indiretta⁵⁰, sanzionata però non con la scomunica *latae sententiae* (prevista per chi *directe violat*) bensì proporzionalmente alla gravità del delitto, ovvero con una pena *ferendae sententiae* non determinata, ma obbligatoria⁵¹.

Agli anzidetti delitti la riforma del 2010 ne ha aggiunti altrettanti: l'attentata assoluzione sacramentale o l'ascolto vietato della confessione (can. 1378 § 2, n. 2 CIC); la simulazione dell'assoluzione sacramentale (can. 1379 CIC e 1443 CCEO); la registrazione, fatta con qualunque mezzo tecnico, della confessione sacramentale (vera o falsa che sia), nonché la divulgazione – “svolta con malizia”⁵² – di quanto detto dal confessore o dal penitente durante la confessione medesima attraverso mezzi di comunicazione sociale⁵³.

⁴⁸ Su cui *infra* il paragrafo 7.

⁴⁹ Ciò a testimoniare, secondo **D. CITO**, *Delicta graviora contro la fede e sacramenti*, cit., p. 44, “la grande cura con cui la Chiesa cerca di proteggere la degna celebrazione di questo sacramento ed anche la relativa frequenza di abusi nella celebrazione o in occasione della confessione” stessa.

⁵⁰ *Decisioni di Giovanni Paolo II susseguenti la promulgazione del m.p. «Sacramentorum sanctitatis tutela» (7 novembre 2002-14 febbraio 2003)*, cit., p. 320. Ciò, secondo **D. CITO**, *Nota alle nuove norme sui “Delicta graviora”*, cit., p. 794, “a motivo della difficoltà a discernere in certi casi la violazione diretta da quella indiretta”.

⁵¹ Circa il *sigillum confessionis* e le conseguenze derivanti dalla sua violazione nell'ordinamento canonico si rinvia a **D. MILANI**, *Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale*, cit., p. 141 e ss., nonché alla bibliografia *ivi* indicata.

⁵² Così si esprime espressamente l'art. 4 § 2 delle norme del 2010.

⁵³ Quest'ultimo delitto, secondo **D. CITO**, *Delicta graviora contro la fede e sacramenti*, cit., p. 49, può svolgersi secondo tre differenti modalità: la registrazione, la divulgazione, la



Quest'ultima fattispecie recepisce una figura di delitto sanzionata dalla CDF con Decreto del 23 settembre 1988⁵⁴ che, non inclusa inizialmente nella disciplina dettata con il *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* del 2001, vi è stata aggiunta in un secondo tempo con decisione di Giovanni Paolo II del 7 febbraio 2003⁵⁵. Muta tuttavia la sanzione prevista nel 1988 e recepita nel 2003: non più la scomunica *latae sententiae*, bensì una pena secondo la gravità del crimine *ferendae sententiae* indeterminata e precettiva, “non esclusa la dimissione o la deposizione” dallo stato clericale per il caso in cui il reo sia un chierico (art. 4 § 2)⁵⁶.

Trascurabili – si diceva – sono infine le modifiche che hanno interessato i delitti commessi contro la celebrazione del sacramento dell'eucarestia (art. 3)⁵⁷. La novità più rilevante in materia risiede, infatti,

registrazione e la divulgazione. Mentre nei primi due casi avremmo crimini differenti perpetrabili da soggetti diversi, nel terzo si tratterebbe di un unico delitto.

⁵⁴ A.A.S. 80 (1988), 1367. Il Decreto del 1988 succede cronologicamente ad un precedente intervento della stessa Congregazione – *Declaratio de tuenda Sacramenti Paenitentiae dignitate* – risalente al 23 marzo 1973 (A.A.S. 65 [1973] 678).

⁵⁵ *Decisioni di Giovanni Paolo II susseguenti la promulgazione del m.p. «Sacramentorum sanctitatis tutela» (7 novembre 2002-14 febbraio 2003)*, cit., p. 320.

⁵⁶ Critica questo cambiamento **D. CITO**, *Delicta graviora contro la fede e sacramenti*, cit., p. 50, che avrebbe invece preferito il mantenimento della sanzione originariamente disposta, salvo associare alla stessa “una pena espiatoria indeterminata e precettiva in modo da scoraggiare un delitto che profana il sacramento dell'incontro sincero del penitente con (...) Dio”.

⁵⁷ A norma dell'art. 3 delle norme del 2010: “§ 1. I delitti più gravi contro la santità dell'augustissimo Sacrificio e sacramento dell'Eucaristia riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:

1° l'asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate, di cui al can. 1367 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1442 del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali;

2° l'attentata azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1378 § 2 n. 1 del Codice di Diritto Canonico;

3° la simulazione dell'azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali;

4° la concelebrazione del Sacrificio eucaristico vietata dal can. 908 del Codice di Diritto Canonico e dal can. 702 del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali, di cui al can. 1365 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1440 del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali, insieme ai ministri delle comunità ecclesiali che non hanno la successione apostolica e non riconoscono la dignità sacramentale dell'ordinazione sacerdotale.

§ 2. Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto che consiste nella consacrazione a fine sacrilego di una sola materia o di entrambe, nella celebrazione eucaristica o fuori di essa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione”.



nella decisione di separare il caso dell'attentata azione liturgica del sacrificio eucaristico dalla sua simulazione (art. 3 § 1, nn. 1 e 2). Questo poiché sotto il profilo soggettivo le due fattispecie hanno presupposti alternativi: nella prima, il delitto si configura solo se l'autore non è un sacerdote; nella seconda vale invece il contrario poiché la simulazione presuppone la commissione da parte di un chierico che pur "potendo validamente celebrare l'Eucarestia, volontariamente e liberamente non lo fa"⁵⁸. Si è inoltre precisato che la consacrazione a fine sacrilego è punibile sia se riguarda una sola materia o entrambe, sia se avviene nella celebrazione eucaristica o al di fuori di essa (art. 3 § 2)⁵⁹.

6 - (segue) contro i costumi

Dicevamo che la disciplina da ultimo confluita nelle norme attualmente vigenti in tema di delitti riservati – ancorché non circoscritta ai crimini *contra mores* – ha indubbiamente trovato nell'esigenza di reagire alla piaga della pedofilia la sua spinta riformatrice più rilevante.

La fattispecie del *delictum gravius contra mores* è oggi regolata all'art. 6 delle norme del 2010⁶⁰ che ha indubbiamente ampliato il dettato del can. 1395 § 2 CIC⁶¹. E ciò non solo sotto il profilo dell'innalzamento dell'età dell'abusato – da 16 a 18 anni⁶² – ma anche dell'introduzione di due nuove condotte: la prima, concernente l'equiparazione al minore di 18 anni della "persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione" (art. 6 § 1, n. 1); la seconda, relativa all'acquisizione, detenzione o divulgazione⁶³ "a

⁵⁸ D. CITO, *Delicta graviora contro la fede e sacramenti*, cit., p. 42.

⁵⁹ D. CITO, *Delicta graviora contro la fede e sacramenti*, cit., p. 43. La dizione del *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela*, osserva l'autore, poteva in vero prestarsi a interpretazioni dubbie sanzionando più genericamente "la consacrazione a scopo sacrilego di una materia senza l'altra nella celebrazione eucaristica, o anche di entrambe al di fuori della celebrazione eucaristica".

⁶⁰ Nella sua versione precedente – corrispondente all'art. 4 delle norme del 2001 – era previsto che: "§ 1. Reservatio Congregationi pro Doctrina Fidei extenditur quoque ad delictum contra sextum Decalogi praeceptum cum minore infra aetatem duodeviginti annorum a clerico commissum. § 2. Qui delictum de quo in § 1 pataverit, pro gravitate criminis puniatur, non exclusa dimissione vel depositione".

⁶¹ Vedi *supra* la nota n. 2.

⁶² In questo senso aveva già provveduto il *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* del 2001 estendendo così la sfera del penalmente rilevante anche ai casi di efebofilia.

⁶³ La distinzione in acquisizione, detenzione e divulgazione delle attività tipiche



fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i 14 anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento” (art. 6 § 1, n. 2).

L'equiparazione al minorenni del maggiorenne che “abituamente ha un uso imperfetto della ragione” (art. 6 § 1, n. 1) sembra conseguire solo in parte all'applicazione della presunzione di incapacità *iuris et de iure* che è sancita in termini generali dall'ordinamento canonico per chi *usu rationis habitu caret* (can. 99 CIC e 909 § 3 CCEO). L'incapacità cui qui si fa riferimento – anche tenuto conto dell'esperienza nel frattempo maturata in relazione ai delitti effettivamente consumati⁶⁴ – non pare agire, infatti, con esclusivo riguardo agli “individui del tutto carenti di *usus rationis*”, bensì coinvolgere anche “quelli che, pur non essendo del tutto privi di ragione, non hanno (...) piena padronanza delle (loro) facoltà mentali”⁶⁵.

L'introduzione della fattispecie delittuosa concernente l'acquisizione, detenzione o divulgazione di materiale pedopornografico (art. 6 § 1, n. 2)⁶⁶ ha invece dichiarato espressamente l'illiceità di quelle condotte che, configurando un “abuso indiretto” per mancanza di contatto fisico fra l'abusante e la vittima, potevano insinuare il dubbio – sotto la vigenza del regime precedente – di non essere assoggettabili alla relativa disciplina in conseguenza dell'applicazione di alcuni principi generali: l'obbligo di interpretazione stretta delle norme penali (can. 18 CIC e 1500 CCEO); il divieto di analogia, ugualmente operante in materia (can. 19 CIC e 1501 CCEO)⁶⁷; nonché il principio di legalità, secondo cui “(i) fedeli

rientranti nella condotta di pedopornografia riproduce complessivamente le prescrizioni delle leggi secolari in materia. Cfr. con riguardo all'Italia la legge 6 febbraio 2006, n. 38, *Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*, in *Gazzetta Ufficiale*, n. 38 del 15 febbraio 2006.

⁶⁴ D. CITO, *Nota alle nuove norme sui “Delicta graviora”*, cit., p. 796.

⁶⁵ P. LOJACONO, *Le nuove norme sui delicta graviora*, cit., p. 416. Nello stesso senso C. PAPAIE, *I delitti contro la morale*, cit. p. 56, che si sofferma inoltre sulla natura più o meno abituale dell'infermità prevedendo anche l'ipotesi in cui l'abuso avvenga durante una fase di “lucido intervallo”.

⁶⁶ Per un'analisi dettagliata di come la condotta si realizza via internet si rinvia a C. PAPAIE, *I delitti contro la morale*, cit., p. 58 e ss.

⁶⁷ Cfr. D. CITO, *Nota alle nuove norme sui “Delicta graviora”*, cit., p. 796; P. LOJACONO, *Le nuove norme sui delicta graviora tra esercizio della potestà punitiva e tutela del diritto di difesa*, cit., pp. 417-421. Si sarebbe così recepito un orientamento dottrinale formatosi all'indomani del *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* del 2001: in proposito C.J. SCICLUNA, *Procedura e prassi presso la Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo ai delicta graviora*, in D. Cito (a cura di), *Processo penale e tutela dei diritti*



hanno il diritto di non essere colpiti da pene canoniche, se non a norma di legge” (can. 221 § 3 CIC). Ciò, a meno di non ravvisare di volta in volta i presupposti per dare applicazione alla norma di chiusura prevista dal can. 1399 CIC la quale prevede che in situazioni di speciale gravità e necessità possano venire sanzionate anche condotte non tipizzate, comminando però unicamente pene temporanee⁶⁸.

Qualche dubbio solleva invece il tentativo di spiegare l'abbassamento a 14 anni della soglia di tutela prevista per il delitto di pedopornografia con l'argomento della minore idoneità lesiva di questo delitto rispetto all'integrità psicofisica della vittima⁶⁹. Preferibile parrebbe piuttosto supporre che la ragione della differenza d'età registrata fra il delitto di abuso e quello di pedopornografia si fondi su un'esigenza di garanzia connessa con le difficoltà oggettivamente sottese alla determinazione – nel secondo caso – dell'età di soggetti conosciuti solo virtualmente, quando la medesima si colloca fra i 14 e i 18 anni.

Va infine notato che, come per tutti gli altri delitti riservati alla CDF, anche per quelli *contra mores* le norme del 2010 hanno elevato il termine di prescrizione dell'azione penale da 10 a 20 anni. Per gli abusi commessi da un chierico con un minore tale termine non decorre però dalla commissione del delitto o dalla cessazione della relativa condotta – quando reiterata – (can. 1362 § 2 CIC e 1152 § 3 CCEO), bensì dal compimento dei 18 anni dell'abusato (art. 7 § 2). Nell'ipotesi invece della pedopornografia il computo del *dies a quo* dovrebbe tornare a seguire il principio generale della consumazione della condotta criminosa ogni qual volta l'impossibilità di identificare la vittima renda l'età della stessa oggettivamente inconoscibile⁷⁰.

Le norme del 2010 fanno comunque salvo il diritto della CDF di derogare al termine di prescrizione da esse previsto in singoli casi (art. 7 § 1) quando “la necessità di reagire adeguatamente” ai delitti “qualificati

nell'ordinamento canonico, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 282-283.

⁶⁸ B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, cit., p. 519 e ss. Secondo C.J. SCICLUNA, *Procedura e prassi*, cit., p. 284 proprio il can. 1399 avrebbe consentito di punire casi particolarmente gravi di efebofilia prima del 2001.

⁶⁹ In questo senso P. LOJACONO, *Le nuove norme sui delicta graviora*, cit., p. 419.

⁷⁰ Propende invece per non fare distinzioni fra identificabilità o meno della vittima P. LOJACONO, *Le nuove norme sui delicta graviora*, cit., pp. 423-424, il quale nel caso della pedopornografia ritiene “logicamente” applicabile sempre la regola del decorso dalla commissione del reato. Nello stesso senso C. PAPAIE, *I delitti contro la morale*, cit., p. 65.



come più gravi” prevale sugli “aspetti tutelati dalla prescrizione”⁷¹. È evidente però che quest'ultima facoltà, seppure preordinata a garantire la perseguibilità di delitti particolarmente odiosi, rischia di generare una “situazione di incertezza dannosa per l'imputato”⁷².

Il chierico che incorra nel delitto di abuso o di pedopornografia (indipendentemente dalla coazione della vittima e dunque dal suo eventuale consenso) è punito “secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione” (art. 6 § 2). Nonostante la serietà della violenza commessa e lo scandalo arrecato alla società ecclesiale (ma aggiungerei anche civile), è dunque prevista una pena indeterminata da commisurarsi in ragione del singolo fatto e delle circostanze del caso che, nell'ipotesi più estrema può sfociare, per l'appunto, nella dimissione o deposizione dallo stato clericale ai sensi del can. 1395 § 2 CIC⁷³. Questa indeterminatezza conferisce ovviamente considerevoli margini d'apprezzamento alla valutazione di chi, facendo applicazione delle peculiari regole vigenti all'interno dell'ordinamento penale canonico, è chiamato ad assicurare la giustizia⁷⁴. L'unico dato certo, si diceva, è la sanzione massima prevista della dimissione o deposizione dallo stato clericale.

Nonostante la lettera della CDF del maggio 2011 estenda il dovere di cooperare con le autorità civili pure alle condotte realizzate dal personale religioso o laico operante nelle strutture ecclesiastiche (parte I,

⁷¹ M. MOSCONI, *I principali doveri del vescovo*, cit., p. 302. La facoltà di deroga, prevista però solo su “domanda motivata dei singoli Vescovi” era già stata introdotta (relativamente alla durata decennale della prescrizione a suo tempo vigente) da Giovanni Paolo II con decisione del 7 novembre 2002: cfr. *Decisioni di Giovanni Paolo II susseguenti la promulgazione del m.p. «Sacramentorum sanctitatis tutela» (7 novembre 2002-14 febbraio 2003)*, cit., p. 320. Mentre di norma la prescrizione si consuma in tre anni (can. 1362 CIC), salvo che non sia stabilito altrimenti (come nel caso dei *delicta reservata*: can. 1362 § 1, n. 1 CIC), la sua elevazione a dieci era stata nel frattempo già disposta con il *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* del 2001.

⁷² A. BETTETINI, *Diritto alla tutela giurisdizionale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), ottobre 2010, p. 9.

⁷³ La sanzione della dimissione dallo stato clericale è una pena gravissima avente carattere perpetuo ed espiatorio (can. 1336 § 1, n. 5 CIC). È “irrogabile solo *ferendae sententiae*, mai prevista come obbligatoria, ma come *extrema ratio*”: in questo senso E. MIRAGOLI, *La perdita dello stato clericale e la dispensa dal celibato. Diritto comune e facoltà speciali*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 4, 2011, p. 241.

⁷⁴ L'uso del plurale “giuste pene” previsto dal can. 1395 § 2 CIC al posto del singolare induce R. BOTTA, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, cit., p. 226 a ritenere che “possano essere comminate una pluralità di pene”.



lett. e) è infine evidente che i delitti di abuso e di pedopornografia contemplati dalle norme del 2010 si realizzino soltanto quando le fattispecie vengono integrate da chi ha ricevuto il sacramento dell'ordine in uno dei suoi gradi⁷⁵. Non essendo poi espressamente menzionata una responsabilità per colpa si ritiene ai sensi del can. 1321 § 2 CIC che i delitti in questione siano perseguibili soltanto se commessi con dolo. Nel caso specifico del delitto di pedopornografia l'elemento soggettivo esigerebbe poi un dolo specifico dovendo coscienza e volontà essere ulteriormente assistite da un fine particolare consistente nel fatto di procurarsi, detenere o divulgare il materiale incriminato "a fine di libidine"⁷⁶.

7 - La procedura

Ma è soprattutto sul terreno delle norme procedurali previste per questi delitti che l'intento di agevolare al massimo la punizione – probabilmente influenzato in larga misura dall'emergenza della pedofilia – si manifesta con particolare evidenza. L'elemento forse più significativo in questo senso è rappresentato dalla scelta di rimettere l'accertamento delle responsabilità in oggetto non solo alla via giudiziale ma anche a procedure di ordine amministrativo⁷⁷. Tale decisione, seppure presa nell'apprezzabile intento di favorire il più possibile la punizione dei *delicta reservata*⁷⁸, pone evidenti problemi di garanzia. Ogni qual volta per

⁷⁵ Gli illeciti in questione rientrerebbero dunque secondo **C. PAPA**, *I delitti contro la morale*, cit. p. 55, "nella categoria del c.d. *delitto proprio*, che, per la struttura assegnatagli dal legislatore, richiede, ai fini della sua configurabilità, una determinata qualità in capo al reo, distinguendosi, con ciò, dal delitto c.d. *comune* che, invece, può essere commesso da qualsiasi *christefidelis*" (corsivi dell'autore).

⁷⁶ Così dispone espressamente l'art. 6 § 1, n. 2, delle norme del 2010 restringendo in via di fatto per **C. PAPA**, *I delitti contro la morale*, cit. p. 64, "il campo del penalmente rilevante".

⁷⁷ Secondo **D. CITO**, *Nota alle nuove norme sui "Delicta graviora"*, cit., p. 798, si sarebbe prodotta una sorta di "inversione del principio" che di norma sancisce – anche nell'ordinamento canonico – la "preferenza della via giudiziaria rispetto a quella amministrativa".

⁷⁸ Per altre ragioni facoltà speciali che consentono di trattare in forma differente dalla disciplina generale la dimissione dallo stato clericale sono state riconosciute anche alla Congregazione per il Clero e alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli. Sul punto **E. MIRAGOLI**, *La perdita dello stato clericale*, cit., p. 242 e ss.; **J. LLOBELL**, *Il giusto processo penale nella Chiesa*, cit., p. 194 e ss.



infliggere una pena perpetua si decide di anteporre la via amministrativa alla celebrazione di un processo si corre, infatti, il rischio di violare un postulato irrinunciabile anche per l'ordinamento giuridico della Chiesa cattolica: la protezione giudiziale dei diritti attraverso un processo che offra idonee garanzie (can. 221 CIC)⁷⁹. A ciò si aggiunga che il venir meno del contraddittorio processuale rischia di privare chi è chiamato a giudicare di un ausilio fondamentale al fine di conseguire la certezza morale della decisione⁸⁰.

Quanto sin qui osservato rende implicitamente evidente che ai sensi delle norme del 2010 l'accertamento dei *delicta reservata* (e fra questi anche dei *delicta graviora contra mores* commessi da chierici) può avvenire sostanzialmente in due modi: seguendo la via ordinaria del processo giudiziale (art. 16), oppure quella straordinaria del procedimento penale amministrativo (art. 21).

La prima suppone che il vescovo, dopo aver ponderato con esito positivo la verosimiglianza delle denunce o delle notizie d'abuso altrimenti pervenute⁸¹, disponga l'indagine previa (can. 1717 CIC e 1468 CCEO) al fine di verificare se l'accusa sia effettivamente credibile⁸². Qualora al termine dell'indagine previa l'accusa si riveli attendibile il vescovo ne informa la CDF "la quale, se non avoca a sé la causa per circostanze particolari, ordina all'ordinario o al gerarca di procedere ulteriormente" (art. 16).

Una volta emessa la sentenza di primo grado gli atti devono essere trasmessi alla CDF che deciderà se renderla esecutiva, se sanare la violazione di leggi meramente procedurali commesse dai tribunali inferiori, oppure ancora se avviare la seconda istanza (artt. 18 e 20). Resta,

⁷⁹ Fra i molti che hanno richiamato l'attenzione sulla problematica in esame cfr. J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, in *Ius Ecclesiae*, 2, 2004, pp. 374; 381 e ss.; ID., *Il giusto processo penale nella Chiesa*, cit., pp. 165-224, 293-357; A. BETTETINI, *Diritto alla tutela giurisdizionale*, cit., specialmente p. 8 e ss.

⁸⁰ D. CITO, *Nota alle nuove norme sui "Delicta graviora"*, cit., p. 798.

⁸¹ L'obiettivo di questo giudizio di verosimiglianza è scongiurare sin dal principio investigazioni non solo superflue ma inevitabilmente pregiudizievoli per l'accusato ogni qual volta la notizia o la denuncia di un abuso siano chiaramente pretestuose o diffamatorie.

⁸² Quando invece, all'esito del giudizio di verosimiglianza l'indagine previa appaia assolutamente superflua, il vescovo potrà deferire direttamente il chierico alla CDF. In questo caso "i preliminari del processo, che per diritto comune spettano all'ordinario o al gerarca, possono essere adempiuti dalla Congregazione stessa" (art. 17).



infatti, impregiudicata la competenza del medesimo Dicastero a giudicare gli appelli sollevati dall'accusato o dal promotore di giustizia avverso la sentenza di primo grado (artt. 16 e 20, n. 1)⁸³.

Ma l'inflizione della pena, si diceva, può avvenire anche per via amministrativa⁸⁴. Le ipotesi contemplate dalle norme del 2010 sono due: l'emissione di un decreto in forma extragiudiziale (art. 21 § 2, n. 1)⁸⁵ oppure – nei casi più gravi – il deferimento della decisione al Sommo Pontefice “quando consta manifestatamente il compimento del delitto” (art. 21 § 2, n. 2). Vanno però rispettate precise condizioni: nel primo caso, le pene espiatorie perpetue devono essere irrogate soltanto su mandato della CDF (art. 21 § 2, n. 1); nel secondo, l'intervento del Pontefice è ammesso esclusivamente quando è prevista la dimissione dallo stato clericale o la deposizione insieme alla dispensa dall'obbligo del celibato (art. 21 § 2, n. 2).

Per entrambe le procedure è comunque stabilito espressamente che all'imputato venga assicurata la facoltà di difendersi al fine di scongiurare il rischio – sopra paventato – che dalla deroga al processo ordinario possa discendere una violazione dei diritti dell'accusato⁸⁶.

Detta cautela, seppure apprezzabile, sembra però compensare solo in parte il *deficit* di garanzia arrecato all'esercizio del diritto a un equo processo dall'ampio margine di discrezionalità riconosciuto alla CDF nell'esercizio di altre facoltà – non meno delicate – a essa ancora attribuite dalle norme del 2010. Basti pensare alla possibilità di introdurre deroghe al termine di prescrizione generalmente previsto per questi delitti (art. 7); alla scelta – vincolata solo in parte – se procedere o no per via giudiziaria (art. 21 § 2, n. 1); o ancora alla riserva di competenza attribuita al medesimo Dicastero (in sessione ordinaria) sui ricorsi promossi avverso i provvedimenti amministrativi emanati o approvati dai gradi inferiori della Congregazione stessa (art. 27)⁸⁷. In quest'ultimo caso si rimuovono,

⁸³ La CDF giudica in appello anche le cause che il medesimo tribunale apostolico definisce in prima istanza (art. 20, n. 2).

⁸⁴ Più in generale sulle modalità – giudiziaria e amministrativa – di infliggere la pena cfr. **P. MONETA**, *La giustizia nella Chiesa*, cit., pp. 183-185.

⁸⁵ Ai sensi del can. 1720 CIC e 1486 CCEO.

⁸⁶ Rispettivamente ai cann. 1720, n. 1 CIC, 1486 § 1, n. 1 CCEO, nonché all'art. 21 § 2, n. 2 delle norme del 2010.

⁸⁷ Più diffusamente sul punto: **A. BETTETINI**, *Diritto alla tutela giurisdizionale*, cit., pp. 8-9. Cfr. inoltre **P. LOJACONO**, *Le nuove norme sui delicta graviora*, cit., p. 427 e ss.



infatti, le attribuzioni normalmente spettanti al supremo tribunale della Segnatura apostolica *ex art. 123* della Costituzione apostolica *Pastor Bonus*.

8 - Qualche considerazione di sistema

L'esame delle novità introdotte dalla normativa sui delitti riservati alla competenza della CDF suggerisce in chiusura di questo lavoro due ordini di considerazioni: le une tutte interne alla disciplina oggetto d'esame; le altre relative all'eventualità che alcune delle scelte in essa operate possano essere estese al di là del caso di specie.

Circa le prime sembra difficile negare che, seppure tutte accomunate dal fatto di essere riservate alla competenza della CDF, le fattispecie di delitto contemplate dalla normativa in esame siano in realtà molto diverse fra loro con i delitti commessi contro la fede o la celebrazione dei sacramenti, da un lato, e gli abusi del clero, dall'altro. Tant'è che la stessa CDF nella sua *Introduzione storica* alle norme del 2010⁸⁸, ricostruendo la genesi della disciplina in esame a partire dall'Istruzione *Crimen sollicitationis* del 1922, ha rilevato come l'oggetto diretto ed immediato della disciplina da quest'ultima introdotta non fossero tanto le condotte sessuali improprie del clero quanto piuttosto il delitto del chierico che abusasse della dignità e della santità del sacramento della penitenza sollecitando il penitente a peccare contro il sesto comandamento con il confessore o con una terza persona. "Solo progressivamente e per analogia⁸⁹" – continua infatti la CDF – la procedura prevista a tutela della confessione sarebbe stata "estesa ad alcuni casi di condotta immorale di sacerdoti".

Di segno opposto pare invece la *ratio* degli interventi normativi operati nel 2001, prima, e nel 2010, poi, dove non c'è dubbio che l'esigenza di frenare il fenomeno degli abusi abbia giocato un ruolo centrale. Tale esigenza, seppure condivisibile, si è tradotta – soprattutto con le norme del 2010 – nella previsione di una procedura speciale che, sicuramente funzionale all'obiettivo perseguito, solleva però diversi problemi di garanzia. Non solo: provando a spostare l'attenzione dagli abusi del clero agli altri *delicta reservata* – ovverossia ai crimini commessi contro la fede o la celebrazione dei sacramenti – sembra lecito domandarsi se senza

⁸⁸ Vedi *supra* la nota n. 14.

⁸⁹ Il corsivo è di chi scrive.



l'urgenza di gestire il fenomeno degli abusi si sarebbe ugualmente giunti ad elaborare una disciplina identica a quella in esame.

Quanto appena osservato serve a introdurre anche il secondo ordine di considerazioni cui si alludeva, estendendo i dubbi già formulati all'eventualità che alcune delle opzioni sottese alla disciplina sui *delicta reservata* possano transitare dalla disciplina speciale a quella comune. Sono infatti in fase di studio alcune proposte di riforma del Libro VI del codice di diritto canonico originate proprio dall'esigenza di provare ad armonizzare quest'ultimo con gli effetti degli interventi straordinari operati in materia di diritto penale a partire dal *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* del 2001⁹⁰. Questo poiché la disciplina speciale sorta sulle rovine prodotte dalla piaga della pedofilia se per un verso ha dato voce all'ineluttabile esigenza di fare giustizia in materia di abusi – restituendo fiducia alla comunità ecclesiale – per l'altro ha indubbiamente introdotto oggettivi elementi di rottura con il passato. E, più precisamente, con alcuni dei principi ispiratori che in fase di codificazione hanno orientato l'azione del Legislatore sulla scia della particolare concezione di Chiesa espressa dal Concilio Vaticano II.

Che il diritto penale della Chiesa cattolica non sia paragonabile a quello di nessun altro ordinamento secolare è di tutta evidenza: diversi ne sono i presupposti come le finalità. Al cuore di queste differenze si trova senz'altro l'esigenza di governare le relazioni intercorrenti fra delitto e peccato da una parte, sanzione e penitenza dall'altra, vincolo tanto cogente per il diritto canonico quanto estraneo agli ordinamenti secolari.

Lo sforzo di mediare fra istanze terrene e divine ha trovato nel codice di diritto canonico del 1983 una risposta improntata alla misericordia che ha interpretato il ricorso alla pena in termini di *extrema ratio*⁹¹. Le riforme intervenute successivamente – come quella sui *delicta*

⁹⁰ Cfr. **PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS**, *Schema recognitionis Libri VI Codicis Iuris Canonici*, in *Communicationes*, XLIII (2011), p. 317 e ss. Al riguardo: **J.I. ARRIETA**, *L'influsso del Cardinale Ratzinger nella revisione del sistema penale canonico*, in *La Civiltà Cattolica*, IV, 2010, p. 430 e ss.; **ID.**, *El proyecto de revisión del Libro VI del Código de Derecho Canónico*, in *Anuario de Derecho canónico*, 2, 2013, p. 211 e ss.; **J. LLOBELL**, *Il giusto processo penale nella Chiesa*, cit., p. 219 e ss.

⁹¹ La norma forse più significativa da questo punto di vista è, come osserva **V. DE PAOLIS**, *Attualità del diritto penale della Chiesa*, in **AA. VV.**, *Questioni attuali di diritto penale canonico*, cit., p. 22, il can. 1341 CIC. Esso invita l'ordinario ad avviare "la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene solo quando abbia constatato che né con l'ammonizione fraterna né con la riprensione né per altre vie dettate



reservata – hanno tuttavia insinuato il dubbio che lo spostamento del baricentro dalla vocazione pastorale del diritto penale canonico all'esigenza di celebrare effettivamente i processi e di comminare le relative sanzioni non debba rimanere confinato a casi straordinari.

V'è poi ancora la questione dell' "esercizio decentrato" della funzione punitiva. La decisione del Legislatore del 1983 di affidare agli ordinari tale potere, seppure coerente con la dottrina dell'unità e della varietà del Popolo di Dio, lucidamente espressa dalla Costituzione conciliare *Lumen gentium* (n. 13), ha prodotto a sua volta ulteriori controindicazioni. Prima fra tutte, la difficoltà di garantire un trattamento uniforme dei delitti, anche a causa di un'errata interpretazione della sfera di discrezionalità lasciata al superiore nell'irrogazione delle pene⁹².

Le misure d'urgenza introdotte a partire dal 2001 offrono risposte tanto contingenti quanto necessarie a ciascuno di questi problemi. Il punto è se lo spirito di rigore – soprattutto procedurale – sotteso a questi interventi con il fine principale di reagire al fenomeno degli abusi debba rimanere o meno circoscritto ad un'area di specialità. Tale interrogativo sembra indirettamente confortato dalla notizia di una possibile estensione al regime comune del ricorso alla via amministrativa anche per la comminazione di pene perpetue⁹³.

In attesa di argomenti di segno contrario, la previsione di meccanismi volti ad assicurare comunque all'accusato "garantías de defensa análogas a las del proceso judicial"⁹⁴ non pare rimuovere infatti – se non altro in linea di principio – il dubbio che l'adozione di misure straordinarie debba rimanere rigorosamente confinata entro l'area di specialità nella quale e per la quale sono state concepite.

È dunque nell'effettiva possibilità di conseguire un giusto/equo bilanciamento fra istanze repressive e rispetto dei principi ispiratori posti alla base del diritto penale canonico (in nome della sua irrinunciabile valenza escatologica) che sembra annidarsi la sfida più delicata e

dalla sollecitudine pastorale è possibile ottenere sufficientemente la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo".

⁹² In proposito **E. MIRAGOLI**, *La "pena giusta" nei casi di delicta graviora*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 3, 2012, p. 358. Cfr. inoltre **V. DE PAOLIS**, *Attualità del diritto penale della Chiesa*, cit., p. 11 e ss.

⁹³ Cfr. **J.I. ARRIETA**, *El proyecto de revisión del Libro VI del Código de Derecho Canónico*, cit., p. 229.

⁹⁴ **J.I. ARRIETA**, *El proyecto de revisión del Libro VI del Código de Derecho Canónico*, cit., p. 230.



impegnativa per il progetto di riforma in esame.